

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

#### Titolo IV

#### Art. 42

(Avviso di accertamento) [\(3\)\(4\)](#) *Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 1, lettera c), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32*

Versione: 2

Modificativo: 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32

Entrata in vigore:

20 marzo 2001

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.[\(1\)](#)

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. [\(2\)](#)

---

Note:

[\(1\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

[\(3\)](#) Per l'inserimento di un comma, dopo il terzo, nel presente articolo, vedi l'[art. 25](#), comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 25](#), comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'art. 43 del presente provvedimento; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 32](#), comma 1 del citato D.Lgs. n. 158/2015.

[\(4\)](#) Vedasi l'[art. 29](#) ("Concentrazione della riscossione

nell'accertamento”), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 26/11/2015 - 9:12 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17667502 541b51754d2c050c701677b26fb50d86-706

---